



Deliberazione n.91 del 16/12/2020 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 ed individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione.

L'anno 2020 il giorno 16 del mese di dicembre in seguito a convocazione, previa osservanza di quanto previsto dal provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 26 marzo 2020, P.G. 152778, si è riunito, in modalità telematica mediante videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo Municipale di Mestre Ca' Collalto in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della seduta in atti.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott. FRANCESCO VERGINE presente presso la sede di Ca' Collalto dalla quale la Presidente effettua il collegamento telematico.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

| Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. | |
|-------|------|---------------------|-------|------|-------------------------|-----------|----------|----------------------|
| X | | Baglioni Alessandro | X | | Gavagnin Enrico | X | | Sambo Monica |
| | X | Baretta Pier Paolo | X | | Gervasutti Nicola | X | | Scarpa Alessandro |
| X | | Bazzaro Alex | X | | Giusto Giovanni | X | | Senno Matteo |
| X | | Bettin Gianfranco | X | | Martini Giovanni Andrea | X | | Tagliapietra Paolo |
| | X | Brugnaro Luigi | X | | Muresu Emmanuele | X | | Ticozzi Paolo |
| X | | Brunello Riccardo | | X | Onisto Deborah | X | | Tonon Cecilia |
| X | | Canton Maika | X | | Pea Giorgia | X | | Visentin Chiara |
| X | | Casarin Barbara | X | | Peruzzo Meggetto Silvia | X | | Visman Sara |
| X | | D'Anna Paolino | X | | Reato Aldo | X | | Zanatta Emanuela |
| X | | Damiano Ermelinda | X | | Rogliani Francesca | X | | Zecchi Stefano |
| X | | De Rossi Alessio | X | | Romor Paolo | X | | Zingarlini Francesco |
| | X | Fantuzzo Alberto | X | | Rosteghin Emanuele | Pres. | Ass. | |
| X | | Gasparinetti Marco | X | | Saccà Giuseppe | 33 | 4 | |

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli n. 21: Bazzaro Alex, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Zingarlini Francesco

Contrari n. 8: Baglioni Alessandro, Bettin Gianfranco, Martini Giovanni Andrea, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Ticozzi Paolo, Zanatta Emanuela

Astenuti n. 3: Gasparinetti Marco, Tonon Cecilia, Zecchi Stefano

Non Votanti n. 1: Visman Sara

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:

Favorevoli n. 26: Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Gasparinetti Marco, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Tonon Cecilia, Visentin Chiara, Visman Sara, Zecchi Stefano, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0:

Astenuti n. 8: Baglioni Alessandro, Fantuzzo Alberto, Martini Giovanni Andrea, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Ticozzi Paolo, Zanatta Emanuela

Non Votanti n. 0:

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 ed individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e alle Società Partecipate;

Premesso che:

- il Comune di Venezia ha redatto apposito Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, in ottemperanza alle prescrizioni di legge dettate dai commi 611 e ss. dell'art. 1 L. 190/2014 (L. Stabilità 2015);
- il Piano è stato approvato con provvedimento del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco prot. n. 139984 del 31/3/2015;
- il predetto Piano è stato successivamente oggetto di integrazione e parziali modifiche in seguito all'insediamento della nuova Amministrazione Comunale, mediante approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 18/12/2015 di un documento di *"Revisione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia"*;
- il Sindaco ha approvato con provvedimento prot. n. 154918 del 31/3/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014 (L. Stabilità 2015), la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia, oggetto di successivo aggiornamento con provvedimento del Sindaco prot. n. 595972 del 27/12/2016;
- tutti i sopra richiamati provvedimenti sono stati trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui al comma 612 dell'art. 1 sopra citato e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Venezia;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/9/2017 è stata approvata la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie detenute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, in breve "T.U.S.P.";
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2018 è stata approvata la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2017, ex art. 20 e 26 comma 11 del T.U.S.P.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 18/12/2019 è stata approvata la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2018, ex art. 20 e 26 comma 11 del T.U.S.P.;
- dette ultime deliberazioni ed i rispettivi allegati sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 comma 3 e 20 comma 3 del T.U.S.P., alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle

Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII, oltre ad essere caricati nel Portale del MEF ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni con L. 114/2014;

Ricordato che:

- il T.U.S.P. ha operato un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la *governance*, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli, ed introducendo anche disposizioni innovative sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni socie, sia in capo alle società;
- fra le disposizioni introdotte, l'art. 20 del T.U.S.P. prevede l'obbligo di approvare una razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie, effettuando un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, e predisponendo, ove ricorrano alcuni presupposti stabiliti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il T.U.S.P. ha introdotto inoltre previsioni più stringenti per il legittimo mantenimento di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo in particolare che non possano essere detenute, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che possono essere detenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
 - altre fattispecie tassativamente indicate;

Posto che:

- per effetto dell'art. 20 e dell'art. 26 comma 11 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2020 il Comune di Venezia deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2019, individuando quelle che devono essere dismesse o comunque oggetto di razionalizzazione;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
 2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Tenuto conto del fatto che:

- le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione delle stesse;
- l'art. 26, comma 12-sexies del T.U.S.P. (introdotto dal D.Lgs. 100/2017), prevede che, in deroga all'art. 4, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni nelle società già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente e che, con riguardo a tali società, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 comma 2 lett. a) ed e);
- l'art. 24 comma 5-bis del T.U.S.P. (introdotto dalla L. 145/2018 a decorrere dal 1/1/2019) prevede che *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote*

societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";

- la Camera dei Deputati ha chiarito, in proprio documento esplicativo datato 22/5/2019, che il suddetto intervento modificativo ad opera della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) è volto a disapplicare, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del Testo unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione e che per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie;

Considerato che:

- alla luce del sopra richiamato novellato art. 24 comma 5-bis del T.U.S.P., è consentito per espressa previsione di legge, ed in continuità con i precedenti Piani di razionalizzazione, il mantenimento fino al dicembre 2021 della società Venezia Spiagge S.p.A.;
- l'art. 3 dello Statuto di Venezia Spiagge S.p.A. prevede che la durata della società sia fissata fino al 31/12/2020 salvo proroghe deliberate a norma di legge;
- risulta pertanto opportuno deliberare una proroga della durata statutariamente prevista, estendendola sino al 31/12/2038, in coerenza con la durata della concessione demaniale con finalità turistico-ricreative vigente, sottoscritta fra il Comune di Venezia e Venezia Spiagge S.p.A. in data 18/07/2018;
- risulta inoltre opportuno prevedere altresì un rafforzamento del controllo pubblico in capo alla società, mediante la modifica statutaria del quorum deliberativo in sede di assemblea straordinaria, portata da più dei due terzi del capitale sociale alla metà del capitale sociale, in coerenza con la percentuale detenuta dal Comune di Venezia, pari al 51% del capitale sociale;
- risulta infine opportuno operare altresì un adeguamento vincolato dello Statuto dettato dal D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. per le società a controllo pubblico, come già effettuato per le altre società controllate del Comune di Venezia con Deliberazione di Giunta Comunale n. 402/2016;

Considerato inoltre che:

- Insula S.p.A. è società interamente controllata in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia, affidataria dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione del patrimonio edilizio e di quello inerente le opere di urbanizzazione primaria del Comune di Venezia e degli altri soci, oltre che della gestione del patrimonio residenziale pubblico e di altri servizi strumentali;
- nei Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvati a norma di legge dal Comune di Venezia, è stato previsto il mantenimento senza interventi della società, ritenendo la stessa "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";

- tuttavia, si ritiene di avviare un'attività istruttoria volta alla razionalizzazione complessiva della società, con valutazione delle attività affidate alla stessa che possono essere eventualmente reinternalizzate e con valutazione altresì di ipotesi di accorpamento/integrazione con altre società controllate dall'Amministrazione Comunale;
- si ritiene, quindi, di prevedere nel Piano di razionalizzazione il mantenimento attuale della società Insula S.p.A. con possibili futuri interventi di razionalizzazione e di dare mandato ai competenti uffici comunali di svolgere l'attività istruttoria volta a presentare alla Giunta Comunale una proposta di razionalizzazione della società, comprendente eventuali operazioni di reinternalizzazione, anche parziale, dei servizi affidati;
- pertanto risulta necessario, nelle more della suddetta attività istruttoria e dell'avvio delle operazioni che verranno deliberate, disporre la prosecuzione alle condizioni contrattuali attualmente vigenti, dell'affidamento a Insula S.p.A. dei servizi affidati con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13/ 2014 e 147/2015 per la durata di ulteriore un anno – rispetto a quanto già deliberato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83/2019 - a decorrere dal 1 gennaio 2021, al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei servizi stessi;

Rilevato che:

- l'art. 20 del T.U.S.P. prevede che la razionalizzazione periodica interessi tutte le partecipazioni detenute, dirette o indirette, dalle amministrazioni pubbliche;
- in forza delle definizioni di cui all'art. 2 del T.U.S.P.:
 - per «partecipazione diretta» si intende *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*;
 - per «partecipazione indiretta» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta dal Comune di Venezia e le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite società od organismo controllati secondo la definizione dell'art. 2359 del Codice Civile;
- sono invece escluse le partecipazioni detenute tramite società quotate come definite dal suddetto art. 2 del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative controllate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista;
- in particolare l'art. 26 comma 3 del T.U.S.P. prevede che le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)), detenute al 31 dicembre 2015”;
- Veritas S.p.A. risponde a tale definizione, avendo emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (nello specifico la società a novembre 2014 ha collocato un prestito obbligazionario sul mercato regolamentato irlandese (*Irish Stock Exchange – Ise*), segmento Main Securities Market, e sottoscritto da investitori qualificati);
- l'art. 1 comma 5 del T.U.S.P., da ultimo modificato dalla L. 145/2018 a decorrere dal 1/1/2019, prevede, inoltre, che: *“Le disposizioni del presente decreto si applicano,*

solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate";

- la Camera dei Deputati – Servizio Studi – XVIII Legislatura ha chiarito, in proprio documento esplicativo relativo alle Società a partecipazione pubblica datato 22/5/2019, che il suddetto intervento modificativo ad opera della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha l'effetto di restringere l'ambito applicativo del Testo unico, escludendo del tutto le società partecipate da società quotate, ferme restando le previsioni dell'art. 1 comma 5 del T.U.S.P. per le società controllate da società quotate;
- pertanto non si è proceduto ad effettuare la ricognizione delle partecipate del Gruppo Veritas S.p.A., non essendo espressamente prevista dal T.U.S.P. l'applicazione degli articoli sulla revisione ordinaria delle partecipazioni anche alle società quotate e alle proprie controllate;

Posto che:

- l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., un'approfondita ricognizione delle partecipazioni societarie, individuando quelle da mantenere e quelle oggetto di dismissione;
- in esito alla suddetta Ricognizione e sulla base della stessa, è stato predisposto apposito documento di **"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia al 31/12/2019- art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ALL. A** alla presente, così articolato:
 1. Richiamo della normativa in materia;
 2. La situazione specifica del Comune di Venezia;
 3. La situazione del Gruppo al 31 dicembre 2019 alla luce dell'attuazione dei precedenti Piani;
 4. La nuova normativa e il Piano di Razionalizzazione Periodica;
 5. Partecipazioni oggetto della rilevazione e rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Venezia al 31 dicembre 2019;
 6. Razionalizzazione Periodica: partecipazioni oggetto di mantenimento o di interventi di razionalizzazione;
 7. Situazione attesa in esito all'attuazione delle operazioni previste dalla Razionalizzazione Periodica;
- al documento di **"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia al 31/12/2019- art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175"** sono inoltre allegati i seguenti:
 - All. **A.1.: Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016**, redatto sulla base delle Linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti Sezione della Autonomie n. 22/2018;
 - All. **A.2.: Relazione tecnica alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019** contenente i dati richiesti dal Testo Unico;
- in detti documenti si è provveduto a dare evidenza per ciascuna società partecipata

delle ragioni, in esito alla ricognizione, del mantenimento o della dismissione nel rispetto delle previsioni del nuovo Testo Unico;

- costituisce, inoltre, allegato della presente deliberazione il seguente:
 - All. **B: *Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione periodica ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia.***

Ricordato che:

- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune di Venezia non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Ritenuto pertanto:

- di approvare, ai sensi dell'art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., il documento ***Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia al 31/12/2019- art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*** allegato sub **A** alla presente deliberazione, ed i relativi allegati:
 - All. **A.1.: *Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016***, redatto sulla base delle Linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti Sezione della Autonomie n. 22/2018;
 - All. **A.2.: *Relazione tecnica alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019*** contenente i dati richiesti dal Testo Unico;
 - All. **B: *Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione periodica ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia;***
- di autorizzare le operazioni societarie contenute nel predetto documento, dando mandato, finalizzato all'attuazione delle previsioni programmatiche in essi contenute:
 - alla Giunta Comunale di adottare le necessarie ed eventuali deliberazioni volte a dare attuazione a quanto previsto nel documento di Razionalizzazione Periodica con l'esclusione di quelle che ai sensi del nuovo Testo Unico rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;
 - al Sindaco di indirizzare il delegato nelle assemblee delle società partecipate all'approvazione delle conseguenti deliberazioni;
 - ai Dirigenti competenti per materia di assumere i conseguenti provvedimenti di loro diretta competenza;
- di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli Allegati, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo del Veneto, nonché al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- di procedere inoltre a trasmettere l'esito della ricognizione con le modalità di cui

all'articolo 17 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Dipartimento del Tesoro, alle cui informazioni ha accesso anche la Corte dei Conti in virtù del protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- di procedere alla pubblicazione del suddetto provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- le competenze del Consiglio Comunale stabilite dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni e dal Direttore della Direzione Finanziaria per quanto di competenza;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2013;

Visto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/00 (vedi allegato);

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., il documento "**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia al 31/12/2019- art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175**" allegato *sub A* alla presente deliberazione, ed i relativi allegati, tutti parti integranti del presente atto:
 - All. **A.1.: Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016**, redatto sulla base delle Linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti Sezione della Autonomie n. 22/2018;
 - All. **A.2.: Relazione tecnica alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019** contenente i dati richiesti dal Testo Unico;
 - All. **B: Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia;**
2. di autorizzare le operazioni societarie contenute nel predetto documento, dando mandato, finalizzato all'attuazione delle previsioni programmatiche in essi contenute:
 - alla Giunta Comunale di adottare le necessarie ed eventuali deliberazioni volte a

- dare attuazione a quanto previsto nel documento di Razionalizzazione Periodica con l'esclusione di quelle che ai sensi del Testo Unico rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;
- al Sindaco di indirizzare il delegato nelle assemblee delle società partecipate all'approvazione delle conseguenti deliberazioni;
 - ai Dirigenti competenti per materia di assumere i conseguenti provvedimenti di loro diretta competenza;
3. di procedere ad apportare le modifiche meglio espresse in premessa allo Statuto di Venezia Spiagge S.p.A., secondo il testo **allegato sub C**, parte integrante del presente atto, dando mandato alla Giunta Comunale di approvare eventuali modifiche al testo ove fosse necessario per pervenire ad una condivisione dello stesso con il socio privato;
 4. di dare mandato al Sindaco o suo delegato, in sede di assemblea straordinaria di Venezia Spiagge S.p.A., convocata per la modifica dello Statuto societario ai sensi della presente deliberazione, di approvare le modifiche statutarie inerenti e conseguenti prendendo atto che per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei due terzi del capitale sociale;
 5. di disporre, per le ragioni meglio espresse in premessa, la prosecuzione, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti, dell'affidamento a Insula S.p.A. dei servizi affidati con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13/ 2014 e 147/2015 per la durata di ulteriore un anno - rispetto a quanto già deliberato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83/2019 - a decorrere dal 1 gennaio 2021, al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei servizi stessi;
 6. di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli Allegati, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo del Veneto, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
 7. di procedere inoltre a trasmettere l'esito della ricognizione con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Dipartimento del Tesoro, alle cui informazioni ha accesso anche la Corte dei Conti in virtù del protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 8. di procedere alla pubblicazione del suddetto provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
 9. di dare mandato ai Dirigenti Comunali competenti di adempiere a tutti gli atti di loro competenza, necessari e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento.

ALLEGATI

- **ALL_B_relazione_su_risultati_conseguiti** (impronta:
4B021BB3A04F9F7F7B2B06BF8A31AB3FD118F5F4846C16420476AE143A1B85FA)
- **All_C_Statuto_Ve_Spiagge** (impronta:
039068D2CB97EFC5BFE6234BC5E42EB190C3CFA7A5CECB8410367DE43AAC618C)
- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
058783870725870354AE375B32E8CC4FAA7CBE0734F3F7C50B49902D2683B626)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta:
DD7BBFFB97CBB45143457932BF5A467869F63239BE47F988C0CD58E1EA533239)
- **Parere del Collegio dei Revisori dei Conti** (impronta:
BE803EF439F7A32545A776CD0B3FBBE4DD5550E02E1C7833F6DA065190B0452E)

- **Allegato emendamenti** (impronta:
31AEBF63BF8536DB4D579C5F55A909AEDBC8018B3D0E58DA58BF1A6A7078906D)
- **Pareri regolarità emendamenti** (impronta:
86C2BAAFB1BE0082D93D22D3DF108BAB8F4B069E2C45DA2B8B25C1B1DA035619)
- **Pareri Collegio dei revisori emendamenti** (impronta:
C556AF52A7FC4ADE5AB624C44528BD33489C6BD9F5B9142A3674157F4CB59812)
- **All_A_Piano_Razionalizzazione** (impronta:
561A3A8B69A420B03080B8724067BE1079048942E942A92BA8822F1B5E24A7E0)
- **All_A1_Ricognizione_MOD_Cdc** (impronta:
FCF6CC62D2B1A154F34BA844FB3A6327BBCF07F7418700A94D0BA5B4E35CBD52)
- **All_A2_Relazione_Tecnica** (impronta:
9FC70C145693E0EC12C5593452BB79F9AFDD7827683E405E43D5DE84F7C5F7C5)

(Proposta di deliberazione n. 2020/101 del 06/11/2020)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Segretario Generale
FRANCESCO VERGINE

Il Presidente
ERMELINDA DAMIANO